

Sentenza del 06/05/2024 n. 168 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Accertamento Irpef - Redditometro - Deposito documenti - Termine prorogato - Accordo parti - Legittimità - Recupero dell'Ufficio parzialmente illegittimo

Massima:

Nel caso di specie trattandosi di giudizio di rinvio il giudice deve conformare la propria decisione al principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione che per la produzione documentale prorogata su accordo delle parti richiama l'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e quindi deve valutare unicamente la documentazione bancaria prodotta in giudizio dal contribuente. Le valutazioni di merito di detta documentazione bancaria inducono a ritenere che il reddito da redditemetro in contestazione possa essere giustificato con le somme ricevute dal coniuge in base al naturale ruolo sussidiario insito nel rapporto di coniugio. Tuttavia tali somme non possono essere interamente utilizzate a giustificazione del detto reddito accertato, ma solo una parte di somme residue. Il recupero dell'Ufficio è, pertanto, solo parzialmente legittimo.

Testo:

Xxxxx si opponeva a tre avvisi di accertamento da redditemetro notificatigli dall'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Perugia per le annualità 2005, 2006 e 2007. La CTP di Perugia con la sentenza n. 291 depositata il 24.9.2012 respingeva il ricorso. Appellava il contribuente e la CTR Umbria con la sentenza n. 2/2015 depositata il 7.1.2015 respingeva l'appello. xxxx ricorreva in Cassazione che respingeva il ricorso con l'ordinanza n.19783 depositata il 12.7.2021. Il contribuente impugnava tale decisione per revocazione e la Cassazione con l'ordinanza n. 957/2023 depositata il 13.1.2023 accoglieva alcuni motivi del ricorso affermando che il contribuente aveva tempestivamente depositato la documentazione, utilizzando un ulteriore termine prorogato su accordo delle parti. I supremi giudici hanno statuito che tale documentazione - comprese le dichiarazioni del consocio della banca svizzera xxxx di Zurigo, secondo cui la banca avrebbe consegnato alla moglie del xxxx, signora xxxx, negli anni in questione denaro contante proveniente da disponibilità finanziarie della madre, signora xxxx - deve essere valutata dal giudice del rinvio a prescindere dal valore probatorio delle dichiarazioni rese dal banchiere. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, che dovrà adeguarsi al principio di diritto enunciato : " In tema di imposte sui redditi, se il termine concesso al contribuente per la produzione documentale di cui all' art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione all'epoca vigente), viene prorogato su accordo delle parti, i documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario, senza alcuna necessità del rispetto delle indicazioni procedurali di cui al quinto comma dell'art. 32 citato (allegazione dei documenti al ricorso introduttivo e contestuale dichiarazione di mancato adempimento per causa non imputabile); e ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia inserito la documentazione all'interno della motivazione degli avvisi di accertamento, sia pure solo per svilirne il contenuto, pena la violazione dei principi di lealtà e di buona fede, oltre che di piena e leale collaborazione tra contribuente e Fisco, presidiati dall' art. 10 della legge n. 212 del 2000 ". Il contribuente ricorre in riassunzione sostenendo che: - gli accertamenti sintetici sono infondati perché nei primi due gradi di giudizio non è stata considerata la circostanza che, come risulta da certificazione bancaria, negli anni interessati la propria moglie aveva ricevuto dalla madre cospicue somme di denaro (nel 2005 u20AC 99.160; nel 2006 u20AC 148.223; nel 2007 u20AC 153.734) idonee a coprire le spese familiari anche del coniuge; inoltre, non è stata presa in considerazione nemmeno la visura catastale dell'immobile in xxxx dalla quale risulta che lo stesso era stato ultimato solo a dicembre 2006; - il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito da redditi esenti o da risorse personali o familiari; - le spese per i beni nella disponibilità del contribuente sono di importo inferiore a quelle presunte dal redditemetro; - le spese per le polizze assicurative rientrano tra le spese di mantenimento dell'immobile;- l'auto d'epoca del 1967 è stata ricevuta in eredità dalla madre nel 2000 ed è di fatto inutilizzata; - l'auto personale dell'appellante ha avuto spese inferiori a quelle irreali presunte dal redditemetro; - l'accertamento per l'anno 2004 è stato definito in sede contenziosa con pronuncia favorevole sia al contribuente che al proprio coniuge; - le annualità 2005 e 2007 relative ad accertamenti da redditemetro a carico del proprio coniuge sono state definite favorevolmente dalla CTR Umbria che ha valutato la stessa certificazione bancaria ammessa dalla Cassazione nel giudizio in corso. Ribadisce infine che il reddito deve coprire solo la spesa effettivamente sostenuta e non la stessa moltiplicata per il coefficiente da redditemetro (esempio: assicurazione di 1000 euro, reddito da redditemetro 10000). Chiede pertanto l'annullamento integrale dei tre avvisi di accertamento; in subordine l'annullamento parziale degli stessi con restituzione di quanto eventualmente pagato nelle more del giudizio, con vittoria delle spese di tutti i gradi da distrarsi a favore del difensore antistatario. Resiste l'Agenzia delle entrate sostenendo preliminarmente che pur avendo eccepito nei precedenti gradi di giudizio l'inammissibilità dei documenti li ha ugualmente esaminati ritenendoli non idonei a giustificare il maggior reddito accertato. Sostiene che la circostanza che la moglie abbia ricevuto ingenti somme dalla madre non implica automaticamente che gli stessi importi siano stati usati anche per le spese di xxxx e comunque quelle somme non basterebbero a coprire il reddito imponibile di entrambi i coniugi, considerato che anche la moglie è stata destinataria di accertamenti da redditemetro. Evidenzia infine che il contribuente ha omesso la dichiarazione dei redditi Chiede pertanto la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese per tutti i gradi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio letti e valutati i motivi indicati nell'istanza di riassunzione, le controdeduzioni dell'Agenzia,

ascoltate le argomentazioni rassegnate dalle parti in udienza, preliminarmente osserva che il giudice di rinvio deve conformare la propria decisione al principio di diritto statuito dalla Cassazione: nel caso di specie deve provvedere quindi unicamente alla valutazione della documentazione bancaria prodotta in giudizio da xxxxx. Il Collegio rileva che la documentazione bancaria prodotta dall'istante in riassunzione attesta che la signora xxxxx, moglie del ricorrente xxxxx, ha ricevuto dalla madre - nel corso del 2005, u20AC 40.000,00 e CHF 92.000,00 (pari a u20AC 59.160,18), per un totale di u20AC 99.160,18; - - nel corso del 2006, u20AC 142.000,00 e CHF 10.000,00 (pari a u20AC 6.223,16), per un totale di u20AC 148.223,16; - nel corso del 2007, u20AC 135.000,00 e CHF 31.000,00 (pari a u20AC 18.734,51), per un totale di u20AC 153.734,51. Inoltre è incontestato che la signora xxxxx appartenesse ad una ricchissima famiglia austriaca di imprenditori ed è quindi verosimile che la madre sostenesse interamente, in maniera diretta o con invio di denaro, "il mantenimento e le spese da redditometro" dell'intera famiglia della figlia mentre era in vacanza in Italia, comprese quelle del marito xxxxx cittadino italiano. Le valutazioni di merito della documentazione bancaria e le considerazioni sul ruolo sussidiario della signora xxxxx nei confronti della famiglia della figlia xxxxx e sul naturale ruolo sussidiario di quest'ultima nei confronti del marito inducono a ritenere che il reddito da redditometro contestato all'appellante possa essere giustificato con le somme ricevute dalla moglie. Pur tuttavia tali somme non possono essere utilizzate interamente per giustificare il reddito da redditometro di xxxxx, in quanto una parte di esse sono state già fiscalmente imputate alla moglie per giustificare il reddito da redditometro per gli anni 2005 e 2007, secondo quanto statuito dalla Corte di secondo grado dell'Umbria con la sentenza n. 82/2023 depositata il 28.2.2023. Pertanto, per giustificare il reddito da redditometro accertato a xxxxx possono essere utilizzate solo le seguenti somme residue dopo l'utilizzo in favore della moglie: anno 2005 : somme ricevute u20AC 99.160,18; utilizzate dalla sig.ra xxxxx per il proprio redditometro u20AC 50.757,04; utilizzo possibile per il redditometro xxxxx u20AC 48.403,14 anno 2006 : somme ricevute u20AC 148.223; utilizzate dalla xxxxx per il proprio redditometro u20AC 0; utilizzo possibile per il redditometro xxxxx u20AC 148.223 anno 2007 : somme ricevute u20AC 153.734; utilizzate dalla xxxxx per il proprio redditometro u20AC 130.773,95; utilizzo possibile per il redditometro xxxxx u20AC 22.961. In base alle considerazioni che precedono il reddito del ricorrente xxxxx viene rideterminato come segue: anno 2005: reddito accertato u20AC 112.001 - u20AC 48.403 (capienza da coniuge) = u20AC 63.598; anno 2006 : reddito accertato u20AC 108.880 - u20AC 148.223. (capienza da coniuge) = u20AC 0 ; anno 2007 : reddito accertato u20AC 63.455 - u20AC 22.961. (capienza da coniuge) - u20AC 39343 (capienza da coniuge residua da 2006) = u20AC 1.151. Sulla scorta delle motivazioni che precedono il Collegio accoglie parzialmente l'appello del contribuente nei limiti di cui in motivazione; la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità. P.Q.M. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria accoglie parzialmente l'appello del contribuente, nei limiti di cui in motivazione; compensa integralmente le spese processuali di tutti i gradi del giudizio. Perugia xxxxx
